

FONDO PENSIONE FONDENERGIA

STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13 bis – Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente e Vice Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 – Direttore generale
- Art. 27 – Funzioni Fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio

FONDO PENSIONE FONDENERGIA

STATUTO

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. È costituito il “Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione del settore Energia”, in forma abbreviata “Fondo Pensione FONDENERGIA” di seguito denominato “Fondo” in attuazione degli accordi del 25 ottobre 1996 e del 19 febbraio 1997 tra le parti firmatarie del CCNL per i settori Energia e Petrolio (di seguito denominati “fonte istitutiva”).
2. Nell’ambito del Fondo è costituita la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, su base paritetica, nel numero di dodici rappresentanti - ulteriormente elevabile - dalle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo. Fermo restando il principio di pariteticità e la maggioranza per le Organizzazioni fondatrici, queste Organizzazioni chiamano a far parte della Consulta stessa un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo. Escluso ogni altro compito riservato dalla legge e dallo Statuto agli organi del Fondo, la Consulta ha il compito di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti i CCNL che hanno dato vita all’Associazione al fine di contribuire al migliore andamento delle relazioni dell’Associazione. Il Consiglio può richiedere alla Consulta il proprio parere, comunque non vincolante, in merito alle tematiche emerse in riferimento ai compiti ad essa assegnati. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione. Il parere della Consulta è espresso a maggioranza con l’indicazione dell’eventuale parere di minoranza.
3. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l’adesione al Fondo, c.d. “contributi contrattuali”. L’indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l’ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
4. Il Fondo ha durata fino all’anno 2096, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
5. Il Fondo ha sede in Roma.
6. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondenergia@pec.net

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 2.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono essere destinatari del Fondo:
 - a) i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro regolato dal CCNL per i settori Energia e Petrolio, oppure dal CCNL Attività Minerarie, come da accordi specifici per le Aziende associate ad Assorisorse, nonché dal CCNL unico del settore Gas Acqua, come da accordi specifici per le Aziende associate a Proxigas – Associazione Nazionale Industriali Gas ed Assogas e/o dagli accordi collettivi aziendali;
 - b) i lavoratori dipendenti da società appartenenti a settori diversi da quelli indicati al precedente punto a) che siano controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da aziende che abbiano partecipato alla stipulazione delle fonti istitutive o da aziende associate al Fondo. L'associazione al Fondo è subordinata al preventivo accordo delle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi per le categorie alle quali appartengono le società controllate nonché dei soggetti legittimati a sottoscrivere a livello aziendale fonti istitutive di fondi pensione relativi alle predette Società;
 - c) i lavoratori dipendenti dalle associazioni sindacali (datoriali e dei lavoratori) stipulanti i CCNL di cui al punto a) del presente articolo, ove previsto dalle rispettive fonti istitutive e, previo accordo, i dipendenti del Fondo. Alle Associazioni di cui sopra non si applica l'art.15 del presente statuto;
 - d) i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, dei soci del Fondo, di cui al successivo comma 4, lettere a), b) e d) del presente articolo. Le disposizioni che regolano le modalità di adesione e partecipazione sono riportate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'adesione al Fondo può avvenire tramite: modalità esplicita, automatica e contrattuale.
3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
4. Sono soci del Fondo:
 - a) i lavoratori di cui al comma 1) del presente articolo che hanno manifestato, ai sensi di cui al successivo articolo 34 comma 1, la volontà di associarsi al Fondo;
 - b) i lavoratori di cui al comma 1) del presente articolo iscritti in modalità automatica, ai sensi di cui al successivo articolo 34 comma 8;
 - c) i lavoratori che hanno aderito a seguito del tacito conferimento del TFR ossia i dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando o i lavoratori che hanno aderito a seguito di versamento dei contributi contrattuali di cui al precedente art. 1, comma 3;
 - d) le aziende dalle quali i lavoratori di cui ai punti a) e b) e c) del comma 1 dipendono;
 - e) i beneficiari di cui al precedente comma 3;
 - f) i familiari fiscalmente a carico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b), del presente comma 4 e dei beneficiari di cui al comma 3, che abbiano aderito al Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profilo di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di *life cycle*, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo *life cycle*.
2. È previsto un comparto garantito, destinato anche ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026, nonché gli importi previsti per gli aderenti iscritti ai sensi del precedente art.1, comma 3. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto o al profilo *life cycle*, a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.
3. È previsto un profilo *life cycle* di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto"), destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo *life cycle* dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.
4. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi ovvero il profilo *life cycle*. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo *life cycle* identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto ovvero il profilo *life cycle* nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente, in cifra fissa;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale.
 - c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo/profilo *life cycle*;
 - c.2) anticipazione della posizione individuale;
 - c.3) registrazione di vincoli sulla posizione individuale;
 - d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia:
 - d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
 - d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
 - d-bis.2) in cifra fissa.

- e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, direttamente a carico dell’aderente, in cifra fissa:

e.1) per l’erogazione periodica di ciascuna rata di rendita.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L’adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. L’adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 4 lettera c), la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto/profilo di investimento a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR. Nel caso in cui l’aderente destinatario del contributo contrattuale aderisca in modalità automatica, la contribuzione indicata dalla fonte di riferimento è investita nel profilo *life cycle* di cui all’art. 6, comma 3.
6. Contribuzioni più elevate rispetto a quelle richiamate al comma 2 sono ammesse:
 - nel caso che le stesse siano previste da forme di previdenza complementare riguardanti lavoratori ed Aziende per i quali, ai sensi dell’art. 5, venga concordata la confluenza nel Fondo;
 - nel caso vengano concordate a livello aziendale attraverso specifici accordi aziendali che dovranno essere tempestivamente notificati al Fondo dalle parti stipulanti.
7. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
8. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
9. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando e/o degli importi previsti per gli aderenti iscritti ai sensi del precedente art.1, comma 2 non comporta l’obbligo di versamento di ulteriore contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
10. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo

restando il versamento del TFR maturando e dei contributi contrattuali al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

11. La sospensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione all'azienda della richiesta di sospensione. Il lavoratore può richiedere di riavviare la contribuzione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta all'azienda.

12. Nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze) permane l'associazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali ulteriori accordi. In tali fattispecie sono dovuti i contributi contrattuali.

13. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

14. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

15. Modalità e tempi entro i quali devono essere versati i contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo.

16. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Le penalità saranno determinate tenendo conto del numero degli aderenti per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto delle modalità e dei tempi di versamento e dei ritardi nel versamento. Le somme rivenienti saranno destinate alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. I versamenti dei contributi sono attribuiti al comparto di pertinenza dei singoli aderenti previa riconciliazione delle rispettive liste di contribuzione. I proventi generati dai versamenti prima della riconciliazione vengono attribuiti ai singoli comparti in proporzione del patrimonio di ciascun comparto sulla base delle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del comma 12 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Fondenergia i contributi contrattuali, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di prestazioni pensionistiche, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa ed abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3, con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità, a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione

individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o

giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. Nel caso di adesioni contrattuali l'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni, ma i contributi contrattuali di cui all'art. 1, comma 2 ancora dovuti, continueranno ad essere destinati al Fondo. È consentito il trasferimento dei contributi contrattuali per la ricongiunzione alla posizione aperta presso il fondo pensione territoriale al quale il lavoratore abbia aderito.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Fondenergia i contributi contrattuali, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazioni, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13 bis – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate in Nota informativa.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da quaranta componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 20 in rappresentanza dei lavoratori, 20 in rappresentanza delle aziende, eletti sulla base del Regolamento Elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportati nella rispettiva lista elettorale di riferimento, formata secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. All'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, ciascun Delegato chiamato a costituire il Consiglio cessa dall'incarico.
5. Per i Delegati in rappresentanza dei lavoratori costituisce causa di decadenza dall'Assemblea la perdita del requisito di socio.
6. Per i Delegati in rappresentanza delle Aziende la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza, salvo diversa indicazione dell'azienda di appartenenza.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formulato secondo le indicazioni della COVIP;
 - b) nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dell'eventuale emolumento dei componenti;
 - c) nomina del Collegio dei Sindaci secondo il successivo art. 23 e determinazione dei relativi emolumenti;
 - d) conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, ad una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - e) determinazione del corrispettivo spettante alla società incaricata della revisione legale dei conti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per il suo adeguamento nel corso del mandato;
 - f) revoca del mandato alla società incaricata della revisione legale dei conti, per giusta causa, sentito il parere del collegio Sindacale, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale;
 - g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della società di revisione legale revocata;
 - h) indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria, anche sulla base di elementi e proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e conseguente revoca degli stessi;
 - j) esclusione degli associati;
 - k) ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno la metà dei Delegati, anche per tenere conto di intese tra le Parti stipulanti i CCNL dei settori aderenti;
 - scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione con contestuale indicazione del luogo, giorno, ora, modalità di partecipazione, ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione. La convocazione è effettuata a mezzo raccomandata o e-mail da inviare ai Delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno trenta giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o e-mail, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. È consentita la partecipazione a distanza alle riunioni dell'Assemblea, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di votare, anche senza la necessità di indicare un luogo fisico di convocazione ove lo svolgimento avvenga solo in tele o videoconferenza, senza che si trovino nel medesimo luogo, il

Presidente ed il Segretario. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.

3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Delegati.

6. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i sette decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole dei sei decimi dei Delegati.

7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno i sette decimi dei Delegati. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di una.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non rappresentante, nominato dall'assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti, nominati pariteticamente dall'Assemblea, per metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. Per la nomina dei membri di ciascuna componente si procede mediante presentazione di liste composte da un numero di candidati pari alla metà dei membri del Consiglio, sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista. I candidati delle due liste, votate ciascuna da almeno due terzi dei rappresentanti, aventi diritto al voto, della componente di appartenenza, costituiscono il Consiglio di Amministrazione del Fondo.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, dovrà essere convocata l'Assemblea entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'incarico e la relativa componente di appartenenza dovrà procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole di almeno due terzi dei rappresentanti costituenti la componente stessa. L'assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno 14 rappresentanti della componente il cui consigliere deve essere sostituito.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti il Consiglio rappresentanti le Aziende e tra quelli rappresentanti i lavoratori;
 - b) valuta l'esigenza di redigere un regolamento applicativo dello Statuto ed eventualmente ne cura la predisposizione sottoponendolo alla approvazione dell'Assemblea;
 - c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - d) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna, la politica di remunerazione, la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività, la politica di gestione dei conflitti di interesse, il piano di emergenza;
 - e) effettua la valutazione interna del rischio;
 - f) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - g) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - h) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - i) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 - j) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - k) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - l) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

- m) nomina il Direttore generale.
- n) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata;
- o) con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti, presenti almeno due consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori e uno delle aziende, in possesso dei requisiti di professionalità previsti all'art. 2 comma 1 lett. a) o b) del decreto del Ministro del lavoro n.108/2020:
 - decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, in relazione a quanto previsto al precedente art.6;
 - nel rispetto della normativa vigente, individua e stipula le relative convenzioni con:
 - i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio;
 - il depositario delle risorse del Fondo;
 - l'eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa;
 - uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite;
- p) presenti almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) o b) del D.M. n.108/2020, verifica l'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse;
- q) adotta le scritture contabili di cui all'art. 19 comma 2 lett. f) del Decreto secondo la normativa emanata dalla COVIP;
- r) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli associati, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità alle istruzioni della COVIP;
- s) decide in ordine a problematiche inerenti l'adesione al Fondo;
- t) definisce i criteri e le misure da applicare in caso di mancato e ritardato versamento dei contributi in relazione a quanto previsto al precedente art. 8 commi 13 e 14;
- u) delibera sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme statutarie da parte degli associati;
- v) in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari;
- w) può attribuire incarichi a singoli consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- x) può approvare modifiche allo Statuto in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP necessarie all'adeguamento;
- y) sottopone all'Assemblea ordinaria proposte attinenti agli indirizzi generali e all'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto e l'eventuale procedura di liquidazione del Fondo;
- z) esercita il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo anche attraverso il conferimento di apposita delega;
- aa) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea secondo quanto previsto dal regolamento elettorale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stipulare, previa volontaria adesione dei lavoratori associati al Fondo, polizze collettive contro i rischi d'invalidità e premorienza.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno - con indicazione del luogo, giorno, ora della riunione, modalità di partecipazione e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata o e-mail, da spedire ai componenti il Consiglio stesso ed il Collegio dei Sindaci almeno sette giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo e-mail contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno tre giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di norma, nella Sede Sociale, ma possono aver luogo altrove. In mancanza o in caso di impedimento del Presidente le convocazioni sono fatte dal Vicepresidente. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno tre consiglieri
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni, salvo quanto previsto all'art. 20 comma 2 lett. o), sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità, con il doppio voto del Presidente.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
8. E' consentita ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di votare, anche senza la necessità di indicare un luogo fisico di convocazione ove lo svolgimento avvenga solo in tele o videoconferenza, senza che si trovino nel medesimo luogo, il Presidente ed il Segretario. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio e può delegare avvocati o procuratori.
3. Il Presidente del Fondo sovrintende al funzionamento del Fondo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali; informa la COVIP di quanto previsto al comma 2 lett. v) dell'art. 20 nonché di ogni variazione o innovazione concernente il Fondo, documentandola adeguatamente; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza nonché con la Consulta di cui all'art. 1 comma 2; trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva, documentandola adeguatamente; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le

seguenti modalità:

- a) ciascuna componente presenta liste di 3 candidati sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati della relativa componente;
 - b) ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista;
 - c) i Sindaci indicati nelle due liste, votate ciascuna dalla maggioranza dei Delegati aventi diritto al voto della relativa componente, costituiscono il Collegio dei Sindaci;
 - d) i componenti il Collegio dei Sindaci eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
 3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
 4. Non possono assumere la carica di Sindaco colore che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
 5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
 6. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
 7. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
 8. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
 9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
 10. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

7. Delle comunicazioni alla COVIP il Collegio dei Sindaci invia copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente del Collegio stesso ritenga necessario convocarlo o almeno tre quarti dei componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni con indicazione del luogo, giorno e ora - sono fatte a mezzo telefax o raccomandata o e-mail, da spedire ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore del Fondo, almeno dieci giorni prima della data della riunione.
3. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno tre giorni prima della riunione.
4. E' consentita ai Componenti del Collegio dei Sindaci, la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente, nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione, accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto a verbale.
5. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Sindaco più anziano in età.
7. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
8. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
9. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
10. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
11. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni Fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto disposto al successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce i fattori qualitativi e quantitativi da utilizzare per la scelta dei gestori con i quali stipulare le convenzioni e quindi controllare l'attività degli stessi.
6. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
7. Nella convenzione devono essere espressamente previste:
 - la durata della convenzione;
 - le modalità di controllo dei risultati ottenuti dal gestore prevedendo i periodi ed i relativi indici di riferimento;
 - la definizione del portafoglio di riferimento e le modalità con cui potrà essere modificato;
 - le apposite clausole di recesso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione valuti insoddisfacente l'andamento dei rendimenti misurato da specifici indici o l'affidabilità del gestore.
8. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 29 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Per la scelta del depositario, il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore, ove prevista. L'adesione del familiare fiscalmente a carico è presentata direttamente al Fondo.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota Informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'adesione contrattuale al Fondo avviene a seguito del versamento del contributo previsto dalle fonti istitutive di riferimento a carico del datore di lavoro. Il Fondo, sulla base dei dati forniti dal

datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione contrattuale, nonché il comparto a cui affluiscono i relativi contributi.

10. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, l'associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla acquisizione della domanda di adesione da parte del Fondo. L'azienda ha l'obbligo di trasmettere la domanda di adesione al Fondo entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

11. Nel caso di tacito conferimento del TFR, l'adesione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti all'art. 8 comma 7 del Decreto, calcolati a partire dalla data di prima assunzione; per i lavoratori già assunti, alla data del 31 dicembre 2006, l'adesione decorre dal 1° luglio 2007.

12. L'azienda ha l'obbligo di trasmettere i dati relativi agli aderenti tramite tacito conferimento entro 15 giorni dalla scadenza dei sei mesi previsti all'art. 8 comma 7 del Decreto.

Per la trasmissione dei dati personali e la gestione degli stessi il Fondo applicherà le disposizioni previste dalla GDPR 679.2016 e successive eventuali modifiche, in materia di tutela della privacy.

13. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.